

Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione

Conclusa a Basilea il 22 marzo 1989

Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 31 gennaio 1990

Entrata in vigore per la Svizzera il 5 maggio 1992

(Stato 2 marzo 2004)

Preambolo

Le Parti alla presente Convenzione,

coscienti dei danni che i rifiuti pericolosi e altri rifiuti nonché i movimenti oltre frontiera di tali rifiuti rischiano di causare alla salute umana e all'ambiente,

conscie della minaccia crescente che rappresentano per la salute umana e l'ambiente la sempre maggiore complessità e lo sviluppo della produzione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti nonché i loro movimenti oltre frontiera,

conscie ugualmente del fatto che il modo più efficace per proteggere la salute umana e l'ambiente dai pericoli che rappresentano tali rifiuti consiste nel ridurre al minimo la loro produzione dal punto di vista della quantità e/o del pericolo potenziale,

convinte che gli Stati dovrebbero prendere le misure necessarie per fare in modo che la gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, compresi i loro movimenti oltre frontiera e la loro eliminazione, sia compatibile con la protezione della salute umana e dell'ambiente, qualunque sia il luogo nel quale tali rifiuti vengono eliminati,

fatto notare che gli Stati dovrebbero provvedere affinché il produttore adempia gli obblighi relativi al trasporto e all'eliminazione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti in un modo che sia compatibile con la protezione dell'ambiente, qualunque sia il luogo nel quale tali rifiuti vengono eliminati,

riconosciuto pienamente ad ogni Stato il diritto sovrano di vietare l'entrata o l'eliminazione, sul suo territorio, di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti provenienti dall'estero,

riconosciuta parimenti la crescente tendenza a voler vietare i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e la loro eliminazione in altri Stati, in particolare nei Paesi in via di sviluppo,

convinte che i rifiuti pericolosi e altri rifiuti, nella misura in cui ciò è compatibile con una gestione ecologicamente razionale ed efficace, dovrebbero venir eliminati nello Stato in cui sono stati prodotti,

convinte parimenti che i movimenti oltre frontiera di tali rifiuti, dallo Stato di produzione verso qualsiasi altro Stato, dovrebbero essere autorizzati soltanto se sono

RU 1992 1125

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

effettuati in condizioni che non comportano alcun pericolo per la salute umana e per l'ambiente e in modo conforme alle disposizioni della presente Convenzione,

fiduciose che il controllo più severo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti favorirà una gestione ecologicamente razionale di tali rifiuti e una riduzione del volume dei movimenti oltre frontiera corrispondenti,

convinte che gli Stati dovrebbero prendere misure per garantire uno scambio adeguato di informazioni e un controllo effettivo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, sia in entrata che in uscita,

notato che un certo numero di accordi internazionali e regionali concernono la questione della protezione e della salvaguardia dell'ambiente quando c'è transito di merci pericolose,

tenuto conto della Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente (Stoccolma, 1972), delle Linee direttive e Principi del Cairo concernenti la gestione ecologicamente razionale dei rifiuti pericolosi, adottati dal Consiglio d'amministrazione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUE) con la sua decisione 14/30 del 17 giugno 1987, delle raccomandazioni del Comitato di esperti delle Nazioni Unite in materia di trasporto di merci pericolose (formulate nel 1957 e aggiornate ogni due anni), delle raccomandazioni, dichiarazioni, strumenti e regolamenti pertinenti adottati nel quadro del sistema delle Nazioni Unite nonché dei lavori e degli studi effettuati da altre organizzazioni internazionali e regionali,

ligie allo spirito, ai principi, agli scopi e alle funzioni della Carta mondiale della natura che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite in occasione della sua trentesima sessione (1982) ha adottato come norma etica per la protezione dell'ambiente umano e la conservazione delle risorse naturali,

ribadito che gli Stati sono tenuti ad adempiere i loro obblighi internazionali in materia di protezione della salute umana e di protezione e salvaguardia dell'ambiente e ne portano la responsabilità conformemente al diritto internazionale,

consapevoli che in caso di grave violazione delle disposizioni della presente Convenzione o di un protocollo ad essa relativo saranno applicate le pertinenti disposizioni del diritto internazionale dei trattati,

riconosciuta la necessità di continuare a mettere a punto e ad applicare tecniche poco inquinanti ed ecologicamente razionali, misure di riciclaggio e sistemi adeguati di trattamento e di gestione allo scopo di ridurre al minimo la produzione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti,

coscienti che la comunità internazionale è sempre più preoccupata dalla necessità di controllare severamente i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti e dalla necessità di ridurre, nella misura del possibile, tali movimenti al minimo,

preoccupate dal problema del traffico illecito oltre frontiera di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti,

considerato che i Paesi in via di sviluppo dispongono di una capacità limitata di gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti,

ribadito che è necessario promuovere il trasferimento, soprattutto verso i Paesi in via di sviluppo, di tecniche destinate ad assicurare una gestione razionale dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti prodotti localmente, nello spirito delle Linee direttive del Cairo e della decisione 14/16 del Consiglio d'amministrazione del PNUE sul movimento del trasferimento delle tecniche di protezione dell'ambiente,

ribadito parimenti che i rifiuti pericolosi e altri rifiuti dovrebbero essere trasportati conformemente alle convenzioni e raccomandazioni internazionali in materia,

convinte che i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti dovrebbero essere autorizzati soltanto se il trasporto e l'eliminazione finale di tali rifiuti sono ecologicamente razionali,

decise a proteggere, mediante un controllo severo, la salute umana e l'ambiente contro gli effetti nocivi che possono essere causati dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti,

convengono quanto segue:

Art. 1 Campo di applicazione della Convenzione

1. Sono considerati «rifiuti pericolosi» ai sensi della presente Convenzione i seguenti rifiuti che sono oggetto di movimenti oltre frontiera:

- a) i rifiuti appartenenti a una delle categorie che figurano nell'allegato I, tranne quelli che non hanno nessuna caratteristica fra quelle indicate nell'allegato III; e
- b) i rifiuti ai quali non si applicano le disposizioni del capoverso a), ma che sono definiti o considerati pericolosi dalla legislazione interna della Parte che è Stato d'esportazione, d'importazione o di transito.

2. Sono considerati «altri rifiuti» ai sensi della presente Convenzione i rifiuti appartenenti a una delle categorie che figurano nell'allegato II e che sono oggetto di movimenti oltre frontiera.

3. I rifiuti che in virtù della loro radioattività sottostanno ad altri sistemi di controllo internazionali, compresi gli accordi internazionali, che concernono specificatamente i materiali radioattivi, sono esclusi dal campo di applicazione della presente Convenzione.

4. I rifiuti provenienti dall'esercizio normale di una nave dei quali un altro accordo internazionale disciplina l'eliminazione, sono esclusi dal campo di applicazione della presente Convenzione.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente Convenzione:

1. per «rifiuti» si intendono le sostanze o gli oggetti che si eliminano, che si ha l'intenzione di eliminare o che si è tenuti a eliminare in virtù delle disposizioni del diritto nazionale;

2. per «gestione» si intende la raccolta, il trasporto e l'eliminazione dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti, compresa la sorveglianza dei siti in cui avviene l'eliminazione;
3. per «movimento oltre frontiera» si intende qualsiasi movimento di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti in provenienza da una zona sottoposta alla giurisdizione nazionale di uno Stato verso o attraverso una zona sottoposta alla giurisdizione nazionale di un altro Stato oppure verso o attraverso una zona non sottoposta alla giurisdizione nazionale di alcuno Stato, a condizione che almeno due Stati siano interessati dal movimento; ;
4. per «eliminazione» si intendono tutte le procedure che figurano nell'allegato IV della presente Convenzione;
5. per «discarica o impianto autorizzato» si intende una discarica o un impianto nel quale l'eliminazione dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti avviene in base a un'autorizzazione o a un permesso di esercizio rilasciato da una autorità competente dello Stato nel quale si trova la discarica o l'impianto;
6. per «autorità competente» si intende l'autorità governativa che una Parte ha designato per ricevere, in una zona geografica da lei determinata, le notifiche dei movimenti oltre frontiera dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, comprese le relative informazioni, e per decidere in merito a dette notifiche conformemente a quanto previsto all'articolo 6;
7. per «corrispondente» si intende l'organismo di una Parte menzionato nell'articolo 5 e incaricato di ricevere e di trasmettere le informazioni di cui agli articoli 13 e 16;
8. per «gestione ecologicamente razionale dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti» si intendono tutti i provvedimenti di carattere pratico atti a garantire che i rifiuti pericolosi o altri rifiuti siano gestiti in modo da assicurare la protezione della salute umana e dell'ambiente dagli effetti nocivi che possono venire da tali rifiuti;
9. per «zona sottoposta alla giurisdizione nazionale di uno Stato» si intende qualsiasi zona terrestre, marittima o aerea all'interno della quale uno Stato esercita, conformemente al diritto internazionale, competenze amministrative e normative in materia di protezione della salute umana o dell'ambiente;
10. per «Stato di esportazione» si intende qualsiasi Parte dalla quale è previsto l'avvio o è avviato un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti;
11. per «Stato di importazione» si intende qualsiasi Parte verso la quale è previsto o ha luogo un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti perché vi siano eliminati o perché vengano caricati prima dell'eliminazione a destinazione di una zona non sottoposta alla giurisdizione nazionale di alcuno Stato;
12. per «Stato di transito» si intende qualsiasi Stato, diverso dallo Stato di esportazione o di importazione, attraverso il quale un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti è previsto o ha luogo;
13. per «Stati interessati» si intendono le Parti che sono Stato di esportazione o di importazione e gli Stati di transito, che siano o no Parte;
14. per «persona» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica;

15. per «esportatore» si intende qualsiasi persona che sottostà alla giurisdizione dello Stato di esportazione e che procede all'esportazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti;
16. per «importatore» si intende qualsiasi persona che sottostà alla giurisdizione dello Stato di importazione e che procede all'importazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti;
17. per «trasportatore» si intende qualsiasi persona che trasporta rifiuti pericolosi o altri rifiuti;
18. per «produttore» si intende qualsiasi persona la cui attività produce rifiuti pericolosi o altri rifiuti oppure, se tale persona non è nota, la persona che è in possesso di tali rifiuti e/o che li controlla;
19. per «eliminatore» si intende qualsiasi persona alla quale sono spediti rifiuti pericolosi o altri rifiuti e che procede all'eliminazione di tali rifiuti;
20. per «organizzazione di integrazione politica o economica» si intende qualsiasi organizzazione costituita da Stati sovrani alla quale gli Stati membri hanno conferito la competenza nei campi retti dalla presente Convenzione e che è debitamente abilitata, secondo le procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare o confermare formalmente la Convenzione oppure ad aderirvi;
21. per «traffico illecito» si intende qualsiasi movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti rispondente alle specificazioni di cui all'articolo 9.

Art. 3 Definizioni nazionali dei rifiuti pericolosi

1. Ogni Parte informa la Segreteria della Convenzione, entro un termine di sei mesi dopo essere divenuta Parte alla Convenzione, sui rifiuti, diversi da quelli indicati negli allegati I e II, che sono considerati o definiti pericolosi nella sua legislazione nazionale nonché su qualsiasi altra disposizione concernente le procedure in materia di movimento oltre frontiera applicabili a tali rifiuti.
2. In seguito ogni Parte informa la Segreteria su qualsiasi modificazione importante concernente le informazioni che essa ha comunicato in applicazione del paragrafo 1.
3. La Segreteria trasmette immediatamente a tutte le Parti le informazioni che ha ricevuto in applicazione dei paragrafi 1 e 2.
4. Le Parti sono tenute a mettere a disposizione dei loro esportatori le informazioni che vengono loro trasmesse dalla Segreteria in applicazione del paragrafo 3.

Art. 4 Obblighi generali

1. a) Le Parti che esercitano il diritto di vietare l'importazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti destinati all'eliminazione ne informano le altre Parti conformemente alle disposizioni dell'articolo 13.
- b) Le Parti vietano o non permettono l'esportazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti nelle Parti che hanno vietato l'importazione di tali rifiuti, se questo

divieto è stato notificato conformemente alle disposizioni del capoverso a) di cui sopra.

- c) Le Parti vietano o non permettono l'esportazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti, se lo Stato di importazione non dà per scritto il suo consenso esplicito all'importazione di tali rifiuti, nel caso in cui detto Stato di importazione non abbia vietato l'importazione di tali rifiuti.
2. Ogni Parte prende i provvedimenti atti a:
- a) vegliare affinché la produzione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti all'interno del Paese sia ridotta al minimo, conto tenuto delle considerazioni sociali, tecniche ed economiche;
 - b) assicurare la messa in opera di impianti idonei all'eliminazione, che dovranno, nella misura del possibile, essere situati all'interno del Paese, in vista di una gestione ecologicamente razionale dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti qualunque sia il luogo della loro eliminazione;
 - c) vegliare affinché le persone che si occupano della gestione dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti all'interno del Paese prendano le misure necessarie per prevenire l'inquinamento derivante da tale gestione e, se tale inquinamento si produce, per ridurre al minimo le conseguenze sulla salute umana e sull'ambiente;
 - d) vegliare affinché i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti siano ridotti al minimo compatibile con una gestione efficace ed ecologicamente razionale di tali rifiuti e che vengano effettuati in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti nocivi che potrebbero risultarne;
 - e) vietare le esportazioni di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti verso gli Stati o i gruppi di Stati appartenenti ad organizzazioni di integrazione politica o economica che sono Parti, in particolare i Paesi in via di sviluppo, che hanno vietato, nella loro legislazione, ogni importazione di tali rifiuti, oppure se ha motivo di credere che i rifiuti in questione non vi saranno gestiti secondo metodi ecologicamente razionali come quelli stabiliti dai criteri che le Parti definiranno in occasione della loro prima riunione;
 - f) esigere che le informazioni sui previsti movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti siano comunicate agli Stati interessati, conformemente all'allegato V-A, affinché essi possano valutare le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente dei suddetti movimenti;
 - g) impedire le importazioni di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, se ha motivo di credere che i rifiuti in questione non saranno gestiti secondo metodi ecologicamente razionali;
 - h) cooperare con le altre Parti e le altre organizzazioni interessate, direttamente o per il tramite della Segreteria, ad attività relative in particolare alla diffusione di informazioni sui movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti allo scopo di migliorare la gestione ecologicamente razionale di tali rifiuti e di impedire il traffico illecito.

3. Le Parti considerano che il traffico illecito di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti costituisce un'infrazione penale.
4. Ogni Parte prende i provvedimenti giuridici, amministrativi e altri, necessari ad attuare e a far rispettare le disposizioni della presente Convenzione, compresi i provvedimenti intesi a prevenire e reprimere ogni comportamento che contravvenga alla Convenzione.
5. Le Parti non autorizzano né le esportazioni di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti verso uno Stato non Parte, né l'importazione di tali rifiuti provenienti da uno Stato non Parte.
6. Le Parti convengono di vietare l'esportazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti in vista della loro eliminazione nella zona situata a sud del sessantesimo parallelo dell'emisfero sud, indipendentemente dal fatto che tali rifiuti siano o no oggetto di un movimento oltre frontiera.
7. Inoltre ogni Parte:
 - a) vieta a qualsiasi persona sottoposta alla sua giurisdizione nazionale di trasportare o di eliminare rifiuti pericolosi o altri rifiuti, a meno che tale persona non sia autorizzata o abilitata a procedere a questo tipo di operazione;
 - b) esige che i rifiuti pericolosi e gli altri rifiuti che devono essere oggetto di un movimento oltre frontiera siano imballati, etichettati e trasportati conformemente alle regole e norme internazionali generalmente accettate e riconosciute in materia di imballaggio, etichettatura e trasporto e che si tenga debitamente conto delle pratiche internazionalmente ammesse in proposito;
 - c) esige che i rifiuti pericolosi e altri rifiuti siano accompagnati da un documento di movimento dal luogo d'origine del movimento fino al luogo d'eliminazione.
8. Ogni Parte esige che i rifiuti pericolosi o gli altri rifiuti di cui è prevista l'esportazione siano gestiti secondo metodi ecologicamente razionali nello Stato di importazione o altrove. In occasione della loro prima riunione, le Parti decideranno direttive tecniche per la gestione ecologicamente razionale dei rifiuti che sottostanno alla presente Convenzione.
9. Le Parti prendono i provvedimenti necessari affinché i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti vengano autorizzati soltanto:
 - a) se lo Stato di esportazione non dispone dei mezzi tecnici e degli impianti necessari o dei siti di eliminazione richiesti per eliminare i rifiuti in questione secondo metodi ecologicamente razionali ed efficaci, oppure
 - b) se i rifiuti in questione sono necessari come materia prima per l'industria del riciclaggio o del recupero dello Stato di importazione, oppure
 - c) se il movimento oltre frontiera in questione è conforme ad altri criteri che saranno stabiliti dalle Parti purché detti criteri non siano in contraddizione con gli obiettivi della presente Convenzione.

10. L'obbligo, sancito dalla presente Convenzione, che gli Stati produttori di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti hanno di esigere che i rifiuti siano trattati secondo metodi ecologicamente razionali non può in alcun caso essere trasferito allo Stato di importazione o di transito.

11. La presente Convenzione non impedisce a una Parte di imporre condizioni supplementari per meglio proteggere la salute umana e l'ambiente, se tali condizioni sono compatibili con le disposizioni della presente Convenzione e sono conformi alle regole del diritto internazionale.

12. Nessuna disposizione della presente Convenzione deve compromettere in alcun modo né la sovranità degli Stati sulle loro acque territoriali stabilita conformemente al diritto internazionale, né i diritti sovrani e la giurisdizione che gli Stati esercitano sulla loro zona economica esclusiva e sulla loro piattaforma continentale conformemente al diritto internazionale, né l'esercizio da parte dei natanti e degli aeromobili di tutti gli Stati dei diritti e della libertà di navigazione che sono retti dal diritto internazionale e che risultano dagli strumenti internazionali relativi.

13. Le Parti si impegnano ad esaminare periodicamente le possibilità di ridurre il volume e/o il potenziale di inquinamento dei rifiuti pericolosi e degli altri rifiuti che sono esportati verso altri Stati, in particolare verso i Paesi in via di sviluppo.

Art. 5 Designazione delle autorità competenti e del corrispondente

Per facilitare l'applicazione della presente Convenzione, le Parti:

1. Designano o istituiscono una o più autorità competenti e un corrispondente. Un'autorità competente a ricevere le notifiche è designata nel caso di uno Stato di transito.

2. Informano la Segreteria, entro un termine di tre mesi dall'entrata in vigore della Convenzione nei loro riguardi, sugli organi che hanno designato come corrispondente e come autorità competenti.

3. Informano la Segreteria su qualsiasi cambiamento apportato alle designazioni che hanno fatto in applicazione del paragrafo 2 di cui sopra, entro il termine di un mese dalla data in cui il cambiamento è stato deciso.

Art. 6 Movimenti oltre frontiera fra le Parti

1. Lo Stato di esportazione notifica per scritto, per il tramite dell'autorità competente dello Stato di esportazione, all'autorità competente degli Stati interessati ogni previsto movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti, oppure esige che il produttore o l'esportatore lo faccia. Dette notifiche devono contenere le dichiarazioni e le informazioni specificate nell'allegato V-A, redatte in una lingua che possa essere accettata dallo Stato di importazione. A ciascuno degli Stati interessati sarà inviata una sola notifica.

2. Lo Stato di importazione conferma per scritto a chi ha inviato la notifica di averla ricevuta, e nel contempo consente al movimento con o senza riserva, oppure nega l'autorizzazione a procedere al movimento, oppure chiede un complemento d'infor-

mazione. Una copia della risposta definitiva dello Stato di importazione è inviata alle autorità competenti degli Stati interessati che sono Parte.

3. Lo Stato di esportazione autorizza il produttore o l'esportatore ad iniziare il movimento oltre frontiera soltanto dopo aver ricevuto la conferma scritta che:

- a) l'autore della notifica ha ricevuto il consenso scritto dello Stato di importazione, e che
- b) l'autore della notifica ha ricevuto dallo Stato di importazione la conferma dell'esistenza di un contratto, stipulato fra l'esportatore e l'eliminatore, sulla gestione ecologicamente razionale dei rifiuti in questione.

4. Ciascuno Stato di transito che è Parte conferma immediatamente a chi ha inviato la notifica di averla ricevuta. In seguito, entro un termine di 60 giorni, può comunicare, mediante una risposta scritta indirizzata a chi ha inviato la notifica, se consente al movimento con o senza riserva, oppure se nega l'autorizzazione a procedere al movimento, oppure se chiede un complemento d'informazione. Lo Stato di esportazione autorizza l'inizio del movimento oltre frontiera soltanto dopo aver ricevuto la conferma scritta dello Stato di transito. Tuttavia, se in qualsiasi momento una Parte decide di non chiedere un consenso preventivo scritto, sia in generale sia in condizioni particolari, per quanto concerne i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti, oppure se modifica le sue prescrizioni in merito, essa informa immediatamente le altre Parti della sua decisione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13. In quest'ultimo caso, se lo Stato d'esportazione non riceve alcuna risposta entro il termine di 60 giorni a contare dalla ricezione della notifica fatta dallo Stato di transito, può permettere che l'esportazione in questione avvenga attraverso lo Stato di transito.

5. Quando, in un movimento oltre frontiera di rifiuti, tali rifiuti sono giuridicamente definiti o considerati pericolosi soltanto:

- a) dallo Stato di esportazione, le disposizioni del paragrafo 9 del presente articolo che si applicano all'importatore o all'eliminatore e allo Stato di importazione si applicheranno *mutatis mutandis* all'esportatore e allo Stato di esportazione, rispettivamente
- b) dallo Stato di importazione o dagli Stati di importazione e di transito, le disposizioni dei paragrafi 1, 3, 4 e 6 del presente articolo che si applicano all'esportatore e allo Stato di esportazione si applicheranno *mutatis mutandis* all'importatore o all'eliminatore e allo Stato di importazione, rispettivamente
- c) da uno Stato di transito che sia Parte, le disposizioni del paragrafo 4 si applicheranno a detto Stato.

6. Lo Stato di esportazione può, previo consenso scritto degli Stati interessati, autorizzare il produttore o l'esportatore a utilizzare una procedura di notifica generale qualora rifiuti pericolosi o altri rifiuti che hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche vengono spediti sempre allo stesso eliminatore attraverso lo stesso ufficio doganale in uscita dallo Stato di esportazione, lo stesso ufficio doganale in entrata nel Paese di importazione e, in caso di transito, attraverso gli stessi uffici doganali in entrata e in uscita del o degli Stati di transito.

7. Gli Stati interessati possono subordinare il loro consenso scritto a impiegare la procedura di notifica generale ai sensi del paragrafo 6 alla comunicazione di determinate informazioni, come la quantità esatta dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti oppure elenchi periodici di tali rifiuti.

8. La notifica generale e il consenso scritto di cui ai paragrafi 6 e 7 possono concernere più spedizioni di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti durante un periodo massimo di 12 mesi.

9. Le Parti esigono che chiunque si incarica di un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti firmi il documento di trasporto al momento della fornitura o della presa in consegna dei rifiuti. Esigono pure che l'eliminatore informi l'esportatore e l'autorità competente dello Stato di esportazione della ricezione dei rifiuti e, il momento venuto, del compimento delle operazioni di eliminazione secondo le modalità indicate nella notifica. Se una tale informazione non perviene allo Stato di esportazione, l'autorità competente di detto Stato o l'esportatore comunica il fatto allo Stato di importazione.

10. La notifica e la risposta richieste ai termini del presente articolo devono essere comunicate all'autorità competente delle Parti interessate o all'organo statale competente se si tratta di uno Stato non Parte.

11. Gli Stati di importazione o di transito che sono Parte possono esigere come condizione per l'entrata, che ogni movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti sia coperto da un'assicurazione, una fideiussione o da altre forme di garanzia.

Art. 7 Movimenti oltre frontiera attraverso il territorio di Stati
che non sono Parte

Le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 6 della presente Convenzione si applicano *mutatis mutandis* ai movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti provenienti da una Parte attraverso uno o più Stati che non sono Parte.

Art. 8 Obbligo di reimportare

Se un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti per il quale gli Stati interessati abbiano dato il consenso con riserva delle disposizioni della presente Convenzione non può essere portato a termine conformemente alle clausole del contratto, lo Stato di esportazione provvede affinché l'esportatore riporti tali rifiuti nello Stato di esportazione, a meno che non sia possibile prendere altri provvedimenti per eliminare i rifiuti secondo metodi ecologicamente razionali entro un termine di 90 giorni dal momento in cui lo Stato interessato ha informato lo Stato di esportazione e la Segreteria oppure entro un altro termine convenuto fra gli Stati interessati. A tale scopo, la reimportazione di tali rifiuti nello Stato di esportazione non sarà né negata, né ritardata, né impedita dallo Stato di esportazione e da ogni Parte di transito.

Art. 9 Traffico illecito

1. Ai sensi della presente Convenzione è considerato traffico illecito qualsiasi movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti:
 - a) effettuato senza che ne sia stata data notifica a tutti gli Stati interessati conformemente alle disposizioni della presente Convenzione; o
 - b) effettuato senza il consenso che deve dare lo Stato interessato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione; o
 - c) effettuato con il consenso degli Stati interessati, ma ottenuto mediante falsificazione, falsa dichiarazione o frode; o
 - d) che non è materialmente conforme ai documenti; o
 - e) che comporta una eliminazione deliberata (p. es. deversamento) di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti, in violazione delle disposizioni della presente Convenzione e dei principi generali del diritto internazionale.
2. Nel caso in cui un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti è considerato come traffico illecito a causa del comportamento dell'esportatore o del produttore, lo Stato di esportazione provvede affinché i rifiuti in questione siano:
 - a) riportati dall'esportatore o dal produttore o, se del caso, da lui stesso nello Stato di esportazione oppure, se ciò non è di fatto possibile,
 - b) eliminati in un altro modo conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, entro un termine di 30 giorni dal momento in cui lo Stato di esportazione è stato informato del traffico illecito oppure entro un altro termine convenuto fra gli Stati interessati. A tale scopo, le Parti interessate non si oppongono al ritorno di tali rifiuti nello Stato di esportazione né lo ritardano, o lo impediscono.
3. Nel caso in cui un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti è considerato traffico illecito a causa del comportamento dell'importatore o dell'eliminatore, lo Stato di importazione provvede affinché i rifiuti in questione vengano eliminati in modo ecologicamente razionale dall'importatore o dall'eliminatore o, se del caso, da lui stesso, entro un termine di 30 giorni dal momento in cui lo Stato di importazione ha avuto conoscenza del traffico illecito oppure entro un altro termine convenuto fra gli Stati interessati. A tale scopo le Parti interessate cooperano, secondo le necessità, per eliminare i rifiuti secondo metodi ecologicamente razionali.
4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere addossata né all'esportatore o al produttore, né all'importatore o all'eliminatore, le Parti interessate o, se del caso, altre Parti cooperano per assicurare che i rifiuti pericolosi in questione siano eliminati il più presto possibile mediante metodi ecologicamente razionali nello Stato di esportazione, nello Stato di importazione o, se opportuno, altrove.
5. Ogni Parte adotta norme interne atte a prevenire e a perseguire severamente il traffico illecito. Le Parti cooperano per realizzare gli obiettivi enunciati nel presente articolo.

Art. 10 Cooperazione internazionale

1. Le Parti cooperano fra di loro per migliorare e per garantire la gestione ecologicamente razionale dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti.
2. Allo scopo le Parti:
 - a) comunicano, su richiesta, informazioni nell'ambito bilaterale o multilaterale intese ad incoraggiare la gestione ecologicamente razionale dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, compresa l'armonizzazione delle norme e pratiche tecniche per una buona gestione di tali rifiuti;
 - b) collaborano nell'ambito della sorveglianza degli effetti della gestione dei rifiuti pericolosi sulla salute umana e sull'ambiente;
 - c) collaborano, fatte salve le loro leggi, i loro regolamenti e le loro politiche nazionali, allo sviluppo e all'applicazione di nuove tecnologie ecologicamente razionali, che producano pochi rifiuti, e al miglioramento delle tecnologie esistenti per eliminare, nella misura del possibile, la produzione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti e all'elaborazione di metodi più efficaci per garantirne la gestione ecologicamente razionale, in particolare studiando le ripercussioni economiche, sociali e ambientali dell'adozione di tali innovazioni o perfezionamenti tecnici;
 - d) collaborano attivamente, fatte salve le loro leggi, i loro regolamenti e le loro politiche nazionali, al trasferimento delle tecniche relative alla gestione ecologicamente razionale dei rifiuti pericolosi e degli altri rifiuti e dei sistemi di organizzazione di tale gestione. Esse collaborano anche per promuovere lo sviluppo dei mezzi tecnici delle Parti, in particolare nei confronti di quelle Parti che avessero bisogno di un tale aiuto tecnico o che lo chiedessero;
 - e) collaborano all'elaborazione di direttive tecniche e/o di codici di buone pratiche appropriati.
3. Le Parti ricorreranno ai mezzi appropriati per cooperare nell'intento di aiutare i Paesi in via di sviluppo ad applicare le disposizioni contenute nei capoversi a), b), c) e d) del paragrafo 2 dell'articolo 4.
4. Conto tenuto delle necessità dei Paesi in via di sviluppo, si incoraggia la cooperazione fra le Parti e le competenti organizzazioni internazionali in vista di promuovere, fra l'altro, la sensibilizzazione del pubblico, lo sviluppo di una gestione razionale dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti e il ricorso a nuove tecnologie poco inquinanti.

Art. 11 Accordi bilaterali, multilaterali e regionali

1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 4 paragrafo 5, le Parti possono concludere accordi o altre convenzioni bilaterali, multilaterali e regionali concernenti i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti con Parti o non Parti a condizione che tali accordi o convenzioni non compromettano la gestione ecologicamente razionale dei rifiuti pericolosi e degli altri rifiuti prescritta dalla presente Convenzione. Tali accordi o convenzioni devono enunciare disposizioni che non

siano meno razionali, sotto il profilo ecologico, di quelle previste dalla presente Convenzione, pur tenendo conto degli interessi dei Paesi in via di sviluppo.

2. Le Parti notificano alla Segreteria ogni accordo o convenzione bilaterale, multilaterale o regionale ai sensi del paragrafo 1, nonché quelli che hanno concluso prima dell'entrata in vigore, per quanto le concerne, della presente Convenzione, al fine di controllare i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti che si svolgono interamente fra le Parti a detti accordi. Le disposizioni della presente Convenzione sono senza effetto sui movimenti oltre frontiera conformi a tali accordi, a condizione che tali accordi siano compatibili con la gestione ecologicamente razionale dei rifiuti pericolosi e degli altri rifiuti prescritta dalla presente Convenzione.

Art. 12 Consultazioni sulle questioni di responsabilità

Le Parti cooperano all'adozione, il più presto possibile, di un protocollo che definisca le procedure appropriate in materia di responsabilità e di indennizzo in caso di danni derivanti da un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti.

Art. 13 Comunicazione delle informazioni

1. Le Parti provvedono affinché, ogni volta che vengono a conoscenza di un incidente, capitato nel corso di un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti o della loro eliminazione, suscettibile di presentare rischi per la salute umana e l'ambiente di altri Stati, questi ne vengano immediatamente informati.

2. Le Parti si informano reciprocamente, per il tramite della Segreteria:

- a) dei cambiamenti concernenti la designazione delle autorità competenti e/b del corrispondente, conformemente all'articolo 5;
- b) dei cambiamenti concernenti la definizione nazionale dei rifiuti pericolosi, conformemente all'articolo 3;
e, appena possibile,
- c) delle loro decisioni di non autorizzare, completamente o in parte, l'importazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti affinché siano eliminati in una zona sottoposta alla loro giurisdizione nazionale;
- d) delle loro decisioni di limitare o vietare le esportazioni di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti;
- e) di qualsiasi altra informazione chiesta in conformità del paragrafo 4 del presente articolo.

3. Conformemente alla leggi e ai regolamenti nazionali, le Parti trasmettono alla Conferenza delle Parti istituita in applicazione dell'articolo 15, per il tramite della Segreteria e prima della fine di ogni anno civile, un rapporto sull'anno civile precedente nel quale figurano le informazioni seguenti:

- a) le autorità competenti e i corrispondenti che hanno designato, conformemente all'articolo 5;

- b) i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti ai quali hanno partecipato, in particolare:
 - i) la quantità di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti esportata, la categoria alla quale appartengono i rifiuti, le loro caratteristiche, la loro destinazione, il Paese di transito e il metodo di eliminazione impiegato secondo quanto specificato nella loro presa di posizione;
 - ii) la quantità di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti importata, la categoria alla quale appartengono i rifiuti, le loro caratteristiche, la loro origine e il metodo di eliminazione impiegato;
 - iii) le eliminazioni alle quali hanno proceduto in modo diverso da quanto previsto;
 - iv) gli sforzi intesi a ridurre il volume dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti oggetto di movimenti oltre frontiera.
- c) i provvedimenti adottati per applicare la presente Convenzione;
- d) i dati statistici relativi agli effetti della produzione, del trasporto e dell'eliminazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente;
- e) gli accordi e le convenzioni bilaterali, multilaterali e regionali conclusi in applicazione dell'articolo 11 della presente Convenzione;
- f) gli incidenti capitati durante un movimento oltre frontiera o l'eliminazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti e le misure prese;
- g) i diversi metodi di eliminazione impiegati nella zona sottoposta alla loro giurisdizione nazionale;
- h) i provvedimenti presi per sviluppare tecnologie atte a ridurre e/o a eliminare la produzione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti;
- i) qualsiasi altra informazione su questioni che la Conferenza delle Parti possa giudicare utili.

4. Conformemente alle leggi ed ai regolamenti nazionali, le Parti provvedono a che una copia di ciascuna notifica concernente un determinato movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti e di ciascuna decisione ivi relativa sia inviata alla Segreteria, quando una Parte il cui ambiente rischia di subire conseguenze da detto movimento l'ha richiesto.

Art. 14 Questioni finanziarie

1. Le Parti convengono di istituire, in funzione delle esigenze particolari delle differenti regioni e sottoregioni, centri regionali o sottoregionali di formazione e di trasferimento di tecnologie per la gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti e per la riduzione della loro produzione. Le Parti decideranno i meccanismi appropriati per il finanziamento volontario.

2. Le Parti considereranno l'istituzione di un fondo rinnovabile per prestare aiuto, a titolo provvisorio, in casi di emergenza al fine di limitare al minimo i danni derivanti

da incidenti capitati durante un movimento oltre frontiera o durante l'eliminazione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti.

Art. 15 Conferenza delle Parti

1. È istituita una Conferenza delle Parti. La prima riunione della Conferenza delle Parti sarà convocata dal Direttore esecutivo del PNUE al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito, le riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti si terranno ad intervalli regolari stabiliti dalla Conferenza nella sua prima riunione.

2. Le riunioni straordinarie della Conferenza delle Parti possono aver luogo in qualsiasi momento reputato necessario dalla Conferenza oppure su domanda scritta di una Parte, a condizione che tale domanda venga appoggiata da almeno un terzo delle Parti entro sei mesi dalla comunicazione della Segreteria.

3. La Conferenza delle Parti deciderà e adotterà mediante consenso il suo ordinamento interno e quello di ogni organo sussidiario che vorrà istituire, nonché l'ordinamento finanziario che definirà in particolare la partecipazione finanziaria delle Parti alla presente Convenzione.

4. Nella prima riunione, le Parti esamineranno tutte le misure supplementari necessarie ad aiutarle ad adempiere le loro responsabilità in materia di protezione e salvaguardia dell'ambiente marino, nell'ambito della presente Convenzione.

5. La Conferenza delle Parti esamina e valuta in permanenza l'applicazione della presente Convenzione; inoltre:

- a) promuove l'armonizzazione delle politiche, delle strategie e delle misure necessarie per ridurre al minimo i danni causati alla salute umana e all'ambiente dai rifiuti pericolosi e dagli altri rifiuti;
- b) esamina e adotta, se del caso, gli emendamenti alla presente Convenzione e ai suoi allegati, tenendo conto, fra l'altro, delle informazioni scientifiche, tecniche, economiche ed ecologiche disponibili;
- c) esamina e prende tutte le altre misure necessarie a conseguire gli obiettivi della presente Convenzione in funzione delle esperienze scaturite dalla sua applicazione e dall'applicazione degli accordi e delle convenzioni di cui all'articolo 11;
- d) esamina e adotta i protocolli, a seconda del bisogno;
- e) istituisce gli organi sussidiari ritenuti necessari all'applicazione della presente Convenzione.

6. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e i suoi organismi specializzati, così come ogni Stato non Parte alla presente Convenzione, possono farsi rappresentare in qualità di osservatore alle riunioni della Conferenza delle Parti. Qualsiasi altro organo o organismo nazionale o internazionale, statale o non statale, qualificato in materia di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti, che abbia informato la Segreteria del suo desiderio di farsi rappresentare in qualità di osservatore a una riunione della Conferenza delle Parti, può essere ammesso a parteciparvi, purché almeno un terzo delle

Parti non sollevi obiezioni. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono subordinate al rispetto dell'ordinamento interno adottato dalla Conferenza delle Parti.

7. Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione e, in seguito, almeno ogni sei anni, la Conferenza delle Parti procede alla valutazione della sua efficacia e, se lo ritiene necessario, prende in considerazione l'adozione di un divieto totale o parziale dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti alla luce delle più recenti informazioni scientifiche, tecniche, economiche ed ecologiche.

Art. 16 Segreteria

1. La Segreteria svolge le seguenti mansioni:

- a) organizzare le riunioni previste agli articoli 15 e 17 e assicurarne i relativi servizi;
- b) redigere e trasmettere rapporti sulla base delle informazioni ricevute secondo gli articoli 3, 4, 5, 6, 11 e 13, nonché sulla base delle informazioni ottenute in occasione delle riunioni degli organi sussidiari istituiti in virtù dell'articolo 15 e, se del caso, sulla base delle informazioni fornite dai competenti organismi interstatali o non statali;
- c) allestire rapporti sulle attività svolte nell'esercizio delle mansioni che le sono state assegnate in virtù della presente Convenzione e presentarli alla Conferenza delle Parti;
- d) assicurare il necessario coordinamento con i competenti organismi internazionali e concludere, in particolare, le convenzioni di carattere amministrativo e contrattuale necessarie allo svolgimento efficace delle sue mansioni;
- e) comunicare con i corrispondenti e con le autorità competenti designati dalle Parti conformemente all'articolo 5 della presente Convenzione;
- f) raccogliere informazioni sulle discariche e sugli impianti autorizzati delle Parti, disponibili per l'eliminazione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, e diffondere tali informazioni alle Parti;
- g) ricevere le informazioni provenienti dalla Parti e comunicare a queste ultime informazioni su:
 - le fonti di assistenza e formazione tecnica;
 - le competenze tecniche e scientifiche disponibili;
 - le fonti di consulenza e di servizi di esperti; ele risorse disponibili per un aiuto, su domanda, in settori quali:
 - l'amministrazione del sistema di notifica secondo la presente Convenzione;
 - la gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti;
 - le tecnologie ecologicamente razionali relative ai rifiuti pericolosi e a altri rifiuti, quali le tecnologie poco inquinanti o senza rifiuti;
 - la valutazione delle discariche e degli impianti di eliminazione;

- la sorveglianza sui rifiuti pericolosi e altri rifiuti; e
 - gli interventi in casi urgenti;
- h) comunicare alle Parti, su richiesta, informazioni su consulenti o uffici di consulenza in possesso delle necessarie competenze tecniche, che possano aiutarle ad esaminare la notifica di un movimento oltre frontiera, a controllare che un invio di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti sia conforme alla relativa notifica e/o che gli impianti proposti per l'eliminazione dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti siano ecologicamente razionali, quando esse hanno motivo di credere che i rifiuti in questione non saranno oggetto di una gestione ecologicamente razionale. Esami di tal genere non possono tuttavia essere a carico della Segreteria;
- i) aiutare le Parti, su richiesta, a scoprire i casi di traffico illecito e comunicare immediatamente alle Parti interessate tutte le informazioni che ha ricevuto su eventuali traffici illeciti;
- j) cooperare con le Parti e con le organizzazioni e gli organismi internazionali interessati e competenti per fornire gli esperti e il materiale necessario a un aiuto rapido agli Stati in casi urgenti;
- k) svolgere altre mansioni nell'ambito della presente Convenzione, che la Conferenza delle Parti può decidere di assegnarle.
2. Fino alla fine della prima riunione della Conferenza delle Parti, che si terrà conformemente all'articolo 15, le mansioni di Segreteria saranno svolte, a titolo provvisorio, dal PNUE.
3. Nel corso della prima riunione, la Conferenza delle Parti designerà la Segreteria fra le competenti organizzazioni internazionali che si sono proposte per assumere le mansioni di segreteria previste dalla presente Convenzione. Durante tale riunione, la Conferenza delle Parti valuterà anche il modo in cui l'attuale segreteria provvisoria ha svolto le mansioni che le erano state affidate, in particolare per quanto concerne il paragrafo 1 che precede, e deciderà delle strutture che meglio si confanno all'esercizio di dette mansioni.

Art. 17 Emendamenti alla Convenzione

1. Ogni Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione e ogni Parte a un protocollo può proporre emendamenti a tale protocollo. Gli emendamenti tengono debito conto, fra l'altro, delle pertinenti considerazioni scientifiche e tecniche.
2. Gli emendamenti alla presente Convenzione sono adottati nel corso delle riunioni della Conferenza delle Parti. Gli emendamenti ad un protocollo sono adottati nel corso delle riunioni delle Parti al protocollo in questione. Il testo di ogni emendamento proposto alla presente Convenzione o ai Protocolli, salvo disposizione contraria nel protocollo in questione, è comunicato dalla Segreteria almeno sei mesi prima della riunione nella quale è proposto per l'adozione. A titolo informativo, la Segreteria comunica gli emendamenti proposti anche ai firmatari della presente Convenzione.

3. Le Parti non risparmiano alcuno sforzo per pervenire, in merito ad ogni emendamento proposto alla presente Convenzione, a un accordo per consenso. Una volta esaurite tutte le possibilità di addivenire a un consenso e se un accordo non è stato trovato, come ultima risorsa l'emendamento viene adottato se approvato in votazione con la maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti alla riunione e aventi espresso il voto, e sottoposto dal Depositario a tutte le Parti per ratifica, approvazione, conferma formale o accettazione.

4. La procedura descritta nel precedente paragrafo 3 si applica all'adozione degli emendamenti dei protocolli, con l'unica differenza che la maggioranza dei due terzi delle Parti ai protocolli, considerate presenti alla riunione e aventi espresso il voto, è sufficiente.

5. Gli strumenti di ratifica, di approvazione, di conferma formale o di accettazione degli emendamenti sono depositati presso il Depositario. Gli emendamenti adottati conformemente ai precedenti paragrafi 3 o 4 entrano in vigore fra le Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno dopo che il Depositario ha ricevuto il loro strumento di ratifica, di approvazione, di conferma formale o di accettazione da almeno i tre quarti delle Parti che li hanno accettati o da almeno i due terzi delle Parti al protocollo in questione, che li ha accettati, salvo disposizione contraria nel protocollo in questione. Per ogni altra Parte, gli emendamenti entrano in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito, ad opera della Parte in questione, del suo strumento di ratifica, di approvazione, di conferma formale o di accettazione degli emendamenti.

6. Ai sensi del presente articolo, con l'espressione «Parti presenti e aventi espresso il voto» si intendono le Parti presenti che hanno espresso un voto affermativo o negativo.

Art. 18 Adozione e emendamento degli allegati

1. Gli allegati alla presente Convenzione o a qualsiasi protocollo ad essa relativo sono parte integrante della Convenzione o del protocollo considerato e, salvo esplicita disposizione contraria, ogni riferimento alla presente Convenzione o ai suoi protocolli è anche un riferimento agli allegati. Detti allegati si limitano alle questioni scientifiche, tecniche e amministrative.

2. Salvo disposizione contraria di un protocollo per quanto concerne i suoi allegati, la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di allegati supplementari alla presente Convenzione o a qualsiasi protocollo ad essa relativo sono rette dalla seguente procedura:

- a) gli allegati alla presente Convenzione e ai suoi protocolli sono proposti e adottati secondo la procedura descritta ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 17;
- b) una Parte che non può accettare un allegato supplementare alla presente Convenzione o a uno dei protocolli di cui è Parte, ne dà notifica scritta al Depositario, entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'adozione fatta dal Depositario. Quest'ultimo informa immediatamente tutte le Parti sulle notifiche che ha ricevuto. Una Parte può accettare in qualsiasi momento un

allegato anche se, precedentemente aveva dichiarato di non poterlo fare: detto allegato entra allora in vigore anche per la Parte in questione;

- c) trascorso il termine di sei mesi dalla data di invio della comunicazione del Depositario, l'allegato diventa valido a tutti gli effetti per tutte le Parti alla presente Convenzione e ad ogni protocollo considerato, che non abbiano presentato una notifica ai sensi del capoverso b) precedente.

3. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli emendamenti agli allegati alla presente Convenzione o a qualsiasi protocollo ad essa relativo sono rette dalla stessa procedura che la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli allegati alla Convenzione o a qualsiasi protocollo ad essa relativo. Gli allegati e gli emendamenti relativi tengono debito conto, fra l'altro, delle pertinenti considerazioni scientifiche e tecniche.

4. Se un allegato supplementare o un emendamento a un allegato rende necessario un emendamento alla Convenzione o ad uno dei suoi protocolli, l'allegato supplementare o l'allegato modificato potrà entrare in vigore soltanto quando l'emendamento alla Convenzione o ad uno dei suoi protocolli sarà lui stesso entrato in vigore.

Art. 19 Verifica

Ogni Parte che abbia ragione di credere che un'altra Parte agisca o abbia agito in violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni della presente Convenzione può informarne la Segreteria; nel qual caso essa informa immediatamente e contemporaneamente, direttamente o per il tramite della Segreteria, la Parte oggetto delle sue allegazioni. Tutte le informazioni pertinenti dovranno essere trasmesse alle Parti dalla Segreteria.

Art. 20 Regolamento delle controversie

1. Qualora, fra Parti, non ci si potesse intendere sull'interpretazione, sull'applicazione o sull'osservanza della presente Convenzione o di uno dei suoi protocolli, le Parti in causa si sforzeranno di dirimere la controversia mediante trattative o qualsiasi altra via pacifica di loro scelta.

2. Se le Parti in causa non riescono a risolvere la loro controversia con i mezzi indicati nel paragrafo precedente, il caso, se le Parti ne convengono, è sottoposto alla Corte Internazionale di Giustizia o a una procedura arbitrale nelle condizioni definite nell'allegato VI relativo all'arbitrato. Tuttavia, se le Parti non pervengono ad un accordo per sottoporre il caso alla Corte Internazionale di Giustizia o a una procedura arbitrale, ciò non le esime dalla responsabilità di continuare a tentare di risolvere la controversia con i mezzi indicati nel paragrafo 1.

3. Al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o della conferma formale della presente Convenzione, al momento in cui vi aderisce, oppure, in seguito, in qualsiasi momento, ogni Stato o ogni organizzazione d'integrazione politica o economica può dichiarare di riconoscere come obbligatoria *ipso facto* e senza accordo speciale, nei confronti di qualsiasi altra Parte che accetti lo stesso obbligo, la presentazione delle controversie:

- a) davanti alla Corte internazionale di Giustizia; e/o
- b) all'arbitrato conformemente alla procedura descritta nell'allegato VI.

Detta dichiarazione è notificata per scritto alla Segreteria che la comunica alle Parti.

Art. 21 Firma

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati, della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, e delle organizzazioni d'integrazione politica o economica a Basilea il 22 marzo 1989, presso il Dipartimento federale degli affari esteri della Svizzera, a Berna, dal 23 marzo 1989 al 30 giugno 1989, e presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, a New York, dal 1° luglio 1989 al 22 marzo 1990.

Art. 22 Ratifica, accettazione, conferma formale o approvazione

1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati, della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, nonché alla conferma formale o all'approvazione delle organizzazioni d'integrazione politica o economica. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di conferma formale o di approvazione saranno depositati presso il Depositario.

2. Ogni organizzazione di cui al paragrafo 1 che diventi Parte alla presente Convenzione senza che nessuno dei suoi Stati membri sia lui stesso Parte, sottostà a tutti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. Se uno o più Stati membri di una di dette organizzazioni sono Parte alla Convenzione, l'organizzazione e i suoi Stati membri si accordano sulle loro responsabilità rispettive per quanto concerne l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. In questi casi, l'organizzazione e i suoi Stati membri non possono esercitare simultaneamente i diritti sanciti dalla Convenzione.

3. Nei loro strumenti di conferma formale o di approvazione, le organizzazioni di cui al paragrafo 1 indicano l'estensione delle loro competenze nei settori disciplinati dalla Convenzione. Dette organizzazioni notificano ugualmente ogni modificazione importante dell'estensione delle loro competenze al Depositario che ne informa le Parti.

Art. 23 Adesione

1. La presente Convenzione è aperta all'adesione degli Stati, della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, e delle organizzazioni d'integrazione politica o economica a partire dalla data in cui la Convenzione non è più aperta alla firma. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Depositario.

2. Nei loro strumenti di adesione le organizzazioni di cui al paragrafo 1 indicano l'estensione delle loro competenze nei settori retti dalla Convenzione. Dette organizzazioni notificano ugualmente ogni modificazione importante dell'estensione delle loro competenze al Depositario.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 22 si applicano alle organizzazioni d'integrazione politica o economica che aderiscono alla presente Convenzione.

Art. 24 Diritto di voto

1. Fatte salve le disposizione del paragrafo 2 che segue, ogni Parte alla Convenzione dispone di un voto.
2. Le organizzazioni d'integrazione politica o economica dispongono, conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 22 e al paragrafo 2 dell'articolo 23, per esercitare il loro diritto di voto nei campi nei quali sono competenti, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parte alla Convenzione o ai relativi protocolli. Tuttavia dette organizzazioni non possono esercitare il diritto di voto, se questo diritto viene esercitato dai loro Stati membri, e viceversa.

Art. 25 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo la data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di conferma formale, di approvazione o di adesione.
2. Nei confronti di ciascuno degli Stati o delle organizzazioni d'integrazione politica o economica che ratifica, accetta, approva o conferma formalmente la presente Convenzione oppure vi aderisce dopo la data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di conferma formale, di approvazione o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo la data del deposito, da parte di detto Stato o di detta organizzazione d'integrazione politica o economica del suo strumento di ratifica, di accettazione, di conferma formale, di approvazione o di adesione.
3. Agli effetti dei paragrafi 1 e 2 di cui sopra, nessuno strumento depositato da una organizzazione d'integrazione politica o economica deve essere considerato come uno strumento che si aggiunga agli strumenti già depositati dagli Stati membri di detta organizzazione.

Art. 26 Riserve e dichiarazioni

1. Non sono ammesse riserve o deroghe alla presente Convenzione.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non esclude che uno Stato o un'organizzazione d'integrazione politica o economica possa fare, al momento in cui firma, ratifica, accetta, approva o conferma formalmente la presente Convenzione oppure vi aderisce, dichiarazioni o comunicazioni, poco importa la designazione, in vista, fra l'altro, di armonizzare le sue leggi e i suoi regolamenti con le disposizioni della presente Convenzione, a condizione tuttavia che tali dichiarazioni o comunicazioni non mirino ad annullare o a modificare gli effetti giuridici delle disposizioni della presente Convenzione nella loro applicazione a detto Stato.

Art. 27 Denuncia

1. Allo scadere del termine di tre anni a far data dall'entrata in vigore della presente Convenzione per una Parte, detta Parte può denunciare in ogni momento la Convenzione mediante notifica scritta al Depositario.
2. La denuncia sarà efficace un anno dopo la ricezione della notifica da parte del Depositario, o a qualsiasi altra data ulteriore specificata nella notifica.

Art. 28 Depositario

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il Depositario della presente Convenzione e di tutti i protocolli ad essa relativi.

Art. 29 Testi che fanno fede

I testi inglese, arabo, cinese, francese, russo e spagnolo in quanto originali della presente Convenzione fanno parimenti fede.

In fede di che i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Basilea, il 22 marzo millenovecentoottantanove.

(Seguono le firme)

Categorie di rifiuti da controllare

Flusso di rifiuti

- Y1 Rifiuti clinici provenienti dalle cure mediche dispensate negli ospedali, centri medici e cliniche
- Y2 Rifiuti provenienti dalla produzione e preparazione di prodotti farmaceutici
- Y3 Medicamenti e prodotti farmaceutici scaduti; loro scarti
- Y4 Rifiuti provenienti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di biocidi e di fitofarmaci
- Y5 Rifiuti provenienti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di prodotti per la conservazione del legno
- Y6 Rifiuti provenienti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di solventi organici
- Y7 Rifiuti contenenti cianuri, per il trattamento termico e per la tempera
- Y8 Rifiuti di oli minerali impropri all'uso inizialmente previsto
- Y9 Miscele e emulsioni di olio/acqua e di idrocarburi/acqua
- Y10 Sostanze residue e articoli contenenti difenili policlorati (PCB), terfenili policlorati (PCT) o difenili polibromati (PBB) o mescolati con essi
- Y11 Rifiuti catramati provenienti dalla raffinazione, distillazione o da processi pirolitici
- Y12 Rifiuti provenienti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche o vernici
- Y13 Rifiuti provenienti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di resine, lattice, plastificanti o colle e sostanze adesive
- Y14 Rifiuti di sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca, sviluppo o insegnamento, delle quali non si conoscono gli effetti sull'uomo e/o sull'ambiente
- Y15 Rifiuti con proprietà esplosive, non sottoposti ad altra legislazione
- Y16 Rifiuti provenienti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di prodotti e materiali fotografici
- Y17 Rifiuti provenienti dal trattamento della superficie di metalli e materie plastiche
- Y18 Residui provenienti da operazioni di eliminazione dei rifiuti industriali

Rifiuti contenenti:

- Y19 Metalli carbonilici
- Y20 Berillio; composti del berillio
- Y21 Composti del cromo esavalente
- Y22 Composti del rame
- Y23 Composti dello zinco
- Y24 Arsenico; composti dell'arsenico
- Y25 Selenio; composti del selenio
- Y26 Cadmio; composti del cadmio
- Y27 Antimonio; composti dell'antimonio
- Y28 Tellurio; composti del tellurio
- Y29 Mercurio; composti del mercurio
- Y30 Tallio; composti del tallio
- Y31 Piombo; composti del piombo
- Y32 Composti inorganici del fluoro, tranne il fluoruro di calcio
- Y33 Cianuri inorganici
- Y34 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida
- Y35 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida
- Y36 Amianto (polvere e fibre)
- Y37 Composti organici del fosforo
- Y38 Cianuri organici
- Y39 Fenoli, composti fenolati, compresi i clorofenoli
- Y40 Eteri
- Y41 Solventi organici alogenati
- Y42 Solventi organici, tranne i solventi alogenati
- Y43 Tutti i prodotti della famiglia dei dibenzofurani policlorati
- Y44 Tutti i prodotti della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorate
- Y45 Composti organoalogenati diversi da quelli che figurano nel presente allegato (p. es. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44).

Allegato II

Categorie di rifiuti che richiedono un esame speciale

Y46 Rifiuti urbani

Y47 Residui provenienti dall'incenerimento dei rifiuti urbani

*Allegato III***Elenco delle
proprietà pericolose**

Classe ONU	Codice	Proprietà
1	H1	Sostanze esplosive Una sostanza o un rifiuto esplosivo è una sostanza (o un miscuglio di sostanze) solida o liquida in grado di emettere da sola, per reazione chimica, gas a una temperatura, a una pressione e con una velocità tali da produrre danni nella zona circostante.
3	H3	Liquidi infiammabili I liquidi infiammabili sono liquidi, miscele di liquidi o liquidi contenenti solidi in soluzione o sospensione (p. es. pitture, vernici, lacche, ecc., esclusi tuttavia le sostanze o i rifiuti classificati altrove a causa delle loro proprietà pericolose), che liberano vapori infiammabili a una temperatura non superiore a 60,5° C nella prova con crogiolo chiuso, e non superiore a 65,6° C nella prova con crogiolo aperto. (Siccome i risultati delle prove con crogiolo sia chiuso che aperto non sono esattamente comparabili, tanto è vero che spesso anche i risultati di più prove effettuate secondo lo stesso metodo variano, i regolamenti che si discostassero dalle cifre indicate più sopra per tener conto di tali differenze sarebbero ugualmente conformi allo spirito della presente definizione.)
4.1	H4.1	Sostanze solide infiammabili Le sostanze o i rifiuti solidi infiammabili sono le sostanze solide diverse da quelle classificate come esplosivi, che, in condizioni normali di trasporto, si infiammano facilmente o possono, se sottoposte ad attrito, produrre o favorire un incendio.
4.2	H4.2	Sostanze spontaneamente infiammabili Le sostanze o i rifiuti spontaneamente infiammabili sono le sostanze suscettibili di scaldarsi spontaneamente in condizioni normali di trasporto o di scaldarsi a contatto con l'aria, giungendo così ad infiammarsi.
4.3	H4.3	Sostanze o rifiuti che a contatto con l'acqua liberano gas infiammabili Le sostanze o i rifiuti che, per reazione con l'acqua, sono suscettibili di infiammarsi spontaneamente o di liberare gas infiammabili in quantità pericolosa.

Classe ONU	Codice	Proprietà
5.1	H5.1	Sostanze comburenti Le sostanze o i rifiuti che, senza essere necessariamente combustibili di per sé stesse, possono, di solito cedendo ossigeno, provocare o favorire la combustione di altre sostanze.
5.2	H5.2	Perossidi organici Le sostanze o i rifiuti organici caratterizzati dalla presenza della struttura bivalente -O-O- sono sostanze termicamente instabili che possono subire una decomposizione auto-accelerata esotermica.
6.1	H6.1	Sostanze tossiche (con effetto acuto) Le sostanze o i rifiuti che, in seguito a ingestione, inalazione o a penetrazione attraverso la cute, possono causare, nell'uomo, la morte o gravi lesioni o comunque gravi danni alla salute.
6.2	H6.2	Sostanze infettive Le sostanze o i rifiuti, che contengono microrganismi vitali o le loro tossine, di cui si sa o si hanno buone ragioni di credere che causino la malattia negli animali e nell'uomo.
8	H8	Sostanze corrosive Le sostanze o i rifiuti che, per azione chimica, causano danni gravi ai tessuti organici quando vengono in contatto con essi, o che possono, in caso di fuga, danneggiare seriamente o addirittura distruggere le altre merci trasportate o il mezzo di trasporto e che possono anche presentare altri rischi.
9	H10	Sostanze che liberano gas tossici a contatto con l'aria o con l'acqua. Le sostanze o i rifiuti che, per reazione con l'aria o con l'acqua, sono suscettibili di liberare gas tossici in quantità pericolosa.
9	H11	Sostanze tossiche (con effetto differito o cronico) Le sostanze o i rifiuti che, in seguito a ingestione, inalazione o a penetrazione attraverso la cute, possono causare effetti differiti o cronici, oppure il cancro.
9	H12	Sostanze ecotossiche Le sostanze o i rifiuti che, se vengono liberati, provocano o rischiano di provocare, a causa della bioaccumulazione e/o di effetti tossici sui sistemi biologici, impatti nocivi differiti o immediati sull'ambiente.

Classe ONU	Codice	Proprietà
9	H13	Le sostanze suscettibili, dopo eliminazione, di dar luogo, con svariate modalità, ad un'altra sostanza, per esempio un percolato, che possiede una delle proprietà enumerate precedentemente.

* La presente numerazione corrisponde al sistema di classificazione adottato nelle raccomandazioni delle Nazioni Unite per il trasporto delle merci pericolose (ST/SG/ AC.10/1/Rev.5, Nazioni Unite, New York, 1988).

Esami

I pericoli che certi tipi di rifiuti possono presentare non sono ancora ben noti, né esistono esami che possano permettere una valutazione quantitativa di tali pericoli. Sono necessarie ricerche più approfondite per elaborare i metodi atti a definire i pericoli che tali tipi di rifiuti possono comportare per l'uomo e per l'ambiente. Finora sono soltanto stati messi a punto esami normalizzati per certe sostanze allo stato più o meno puro. In particolare, numerosi Stati hanno sviluppato test nazionali che possono essere applicati alle sostanze che figurano nell'allegato I, per stabilire se esse presentano una o più proprietà fra quelle elencate nel presente allegato.

Operazioni d'eliminazione

A. Operazioni che non portano a una possibilità di recupero, di riciclaggio, di riutilizzazione, di reimpiego diretto o di qualsiasi altra utilizzazione dei rifiuti

La sezione A riassume tutte le operazioni di eliminazione che vengono effettuate nella prassi.

- D1 Deposito su o nel suolo (p. es. discarica, ecc.)
- D2 Trattamento in ambiente terrestre (p. es. biodecomposizione di rifiuti liquidi o di fanghi sul suolo, ecc.)
- D3 Iniezione in profondità (p. es. pompaggio di rifiuti in pozzi, volte saline o cavità geologiche naturali, ecc.)
- D4 Spandimento in superficie (p. es. deversamento di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni, bacini, ecc.)
- D5 Messa in discariche specialmente concepite (p. es. deposito dei rifiuti in settori stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente circostante, ecc.)
- D6 Immissione in ambiente acquatico, tranne l'immersione in mare
- D7 Immersione in mare, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D8 Trattamento biologico, non specificato altrove nel presente allegato, grazie al quale si ottengono composti o miscugli stabili che vengono eliminati con una delle operazioni elencate nella sezione A
- D9 Trattamento fisico-chimico, non specificato altrove nel presente allegato, grazie al quale si ottengono composti o miscugli stabili che vengono eliminati con una delle operazioni elencate nella sezione A (p. es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, neutralizzazione, precipitazione, ecc.)
- D10 Incenerimento a terra
- D11 Incenerimento in mare
- D12 Deposito definitivo (p. es. deposito in contenitori in una miniera, ecc.)
- D13 Amalgama o mescolamento preliminare a una delle operazioni della sezione A
- D14 Ricondizionamento preliminare a una delle operazioni della sezione A
- D15 Deposito preliminare a una delle operazioni della sezione A

B. Operazioni che portano a una possibilità di ricupero, di riciclaggio, di riutilizzazione, di reimpiego diretto o di qualsiasi altra utilizzazione dei rifiuti

La sezione B intende riassumere tutte le operazioni che concernono sostanze che sono considerate o definite legalmente come rifiuti pericolosi e che altrimenti sarebbero state oggetto di una delle operazioni elencate nella sezione A.

- R1 Utilizzazione come combustibile (diverso dall'incenerimento diretto) o altri mezzi per produrre energia
- R2 Ricupero o rigenerazione dei solventi
- R3 Riciclaggio o ricupero delle sostanze organiche che non sono utilizzate come solvente
- R4 Riciclaggio o ricupero dei metalli o dei composti metallici
- R5 Riciclaggio o ricupero di altre sostanze inorganiche
- R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7 Ricupero dei prodotti che servono a catturare gli inquinanti
- R8 Ricupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli esausti
- R10 Spandimento sul suolo a scopi agricoli o ecologici
- R11 Utilizzazione delle sostanze residue ottenute da una delle operazioni figuranti sotto i numeri R1–R10
- R12 Scambio di rifiuti in vista di sottoporli a una delle operazioni figuranti sotto i numeri R1–R11
- R13 Raccolta delle sostanze in vista di sottoporle a una delle operazioni elencate nella sezione B

Informazioni da fornire alla notifica

1. Motivo dell'esportazione dei rifiuti.
2. Esportatore dei rifiuti* ¹⁾
3. Produttore(i) dei rifiuti e luogo di produzione¹⁾.
4. Eliminatore dei rifiuti e luogo effettivo dell'eliminazione¹⁾.
5. Trasportatore(i) previsto(i) dei rifiuti o suoi(loro) agenti, se sono noti¹⁾.
6. Paese di esportazione dei rifiuti.
Autorità competente²⁾.
7. Paesi di transito previsti.
Autorità competente²⁾.
8. Paese di importazione dei rifiuti.
Autorità competente²⁾.
9. Notifica generale o notifica unica.
10. Data(e) prevista(e) del(dei) trasferimento(i), durata dell'esportazione dei rifiuti e itinerario previsto (in particolare uffici doganali di entrata e di uscita)³⁾.
11. Mezzo(i) di trasporto previsto(i) (strada, ferrovia, mare, aria, via di navigazione interna, ecc.).
12. Informazioni relative all'assicurazione⁴⁾.
13. Denominazione e descrizione fisica dei rifiuti, compresi i numeri Y e ONU, loro composizione⁵⁾ e informazioni su tutte le disposizioni particolari relative alla manipolazione, in particolare misure urgenti da prendere in caso di incidente.
14. Tipo di condizionamento previsto (p. es. alla rinfusa, in fusti, in cisterne, ecc.).
15. Quantità stimata in peso/volume⁶⁾.
16. Processo dal quale provengono i rifiuti⁷⁾.
17. Per i rifiuti che figurano nell'allegato I, la classificazione secondo l'allegato III: proprietà, numero H, numero ONU.
18. Modo di eliminazione secondo l'allegato IV.
19. Dichiarazione del produttore e dell'esportatore attestante l'esattezza delle informazioni.
20. Informazioni (compresa la descrizione tecnica dell'impianto) comunicate all'esportatore o al produttore dall'eliminatore dei rifiuti in base alle quali quest'ultimo si è fondato per convincersi che non ci sono ragioni per credere che i rifiuti non saranno gestiti secondo metodi ecologicamente razionali conformemente alle leggi e ai regolamenti del Paese di importazione.

21. Informazioni concernenti il contratto concluso fra l'esportatore e l'eliminatore.

* Note vedi nell'osservazioni alla fine dell'allegato V-A.

- 1) Nome e indirizzo completi, numero di telefono, di telex o di telefax, nonché nome, indirizzo, numero di telefono, di telex o di telefax della persona da contattare.
- 2) Nome e indirizzo completi, numero di telefono, di telex o di telefax.
- 3) Nel caso di notifica generale valevole per più trasferimenti, indicare sia la data prevista di ciascun trasporto, sia, se queste non sono note, la frequenza prevista dei trasporti.
- 4) Informazioni sulle pertinenti prescrizioni del contratto di assicurazione e su come l'esportatore, il trasportatore e l'eliminatore le osservano.
- 5) Indicare la natura e la concentrazione dei composti più pericolosi sotto il profilo della tossicità e degli altri rischi legati sia alla manipolazione sia al modo di eliminazione previsto dei rifiuti.
- 6) Nel caso di notifica generale valevole per più trasferimenti, indicare sia la quantità totale stimata sia le quantità stimate per ogni trasporto.
- 7) Nella misura in cui tale informazione è necessaria ai fini di valutare i rischi e di determinare l'opportunità dell'operazione di eliminazione proposta.

Informazioni da fornire nel documento di movimento

1. Esportatore dei rifiuti*.
2. Produttore(i) dei rifiuti e luogo di produzione*.
3. Eliminatore dei rifiuti e luogo effettivo dell'eliminazione*.
4. Trasportatore(i) previsto(i) dei rifiuti* o suoi(loro) agenti.
5. Soggetto a notifica generale o notifica unica.
6. Data dell'inizio del movimento oltre frontiera e data(e) e firma di ricezione di ciascuna persona che prende in consegna i rifiuti.
7. Mezzo di trasporto (strada, ferrovia, mare, aria, via di navigazione interna), compresi i Paesi di esportazione, di transito e di importazione nonché gli uffici doganali di entrata e di uscita, se sono noti.
8. Descrizione generale dei rifiuti (stato fisico, denominazione esatta e classe di spedizione ONU, numero ONU, numero Y e numero H, se del caso).
9. Informazioni su tutte le disposizioni particolari relative alla manipolazione, comprese le misure urgenti da prendere in caso di incidente.
10. Tipo e numero di colli.
11. Quantità in peso/volume.
12. Dichiarazione del produttore e dell'esportatore attestante l'esattezza delle informazioni.
13. Dichiarazione del produttore e dell'esportatore attestante l'assenza di obiezioni da parte delle autorità competenti di tutti gli Stati interessati che sono Parte.
14. Attestazione dell'eliminatore circa la ricezione presso l'impianto di eliminazione designato nonché indicazione del metodo di eliminazione e della data approssimativa dell'eliminazione.

* Nome e indirizzo completi, numero di telefono, di telex o di telefax, nonché nome, indirizzo, numero di telefono, di telex o di telefax della persona da contattare in caso di urgenza.

Note

Le informazioni da fornire nel documento di movimento dovrebbero, ogniqualvolta ciò fosse possibile, essere raccolte in un solo e unico documento insieme a quelle richieste in virtù della regolamentazione sui trasporti. Se ciò non è possibile, le informazioni del documento di movimento dovrebbero completare e non ripetere quelle richieste in virtù della regolamentazione sui trasporti. Il documento di movimento conterrà indicazioni circa la persona abilitata a fornire informazioni e a compilare i moduli.

Arbitrato**Art. 1**

Salvo disposizioni contrarie dell'accordo previsto all'articolo 20 della Convenzione, la procedura arbitrale è condotta in conformità agli articoli 2–10 seguenti.

Art. 2

La Parte richiedente notifica alla Segreteria che le Parti hanno convenuto di sottoporre la controversia all'arbitrato conformemente al paragrafo 2 o al paragrafo 3 dell'articolo 20 della Convenzione, indicando segnatamente gli articoli della Convenzione di cui l'interpretazione o l'applicazione è in causa. La Segreteria comunica le informazioni così ricevute a tutte le Parti alla Convenzione.

Art. 3

Il tribunale arbitrale si compone di tre membri. Ciascuna delle Parti alla controversia nomina un arbitro e i due arbitri così nominati designano di comune accordo il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale. Questi non deve essere cittadino di una delle Parti alla controversia, né avere la sua dimora abituale sul territorio di una di tali Parti, né trovarsi al servizio di una di esse, né essersi già occupato a qualsivoglia titolo dell'affare.

Art. 4

1. Se, in un termine di due mesi dopo la nomina del secondo arbitro, il Presidente del tribunale arbitrale non è stato designato, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una delle due Parti, alla sua designazione entro un nuovo termine di due mesi.

2. Se, entro due mesi dalla ricezione della richiesta, una delle due Parti alla Controversia non procede alla nomina del suo arbitro, l'altra Parte può adire il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che designa, entro un nuovo termine di due mesi, il Presidente del tribunale arbitrale. Una volta designato, il Presidente del tribunale arbitrale chiede alla Parte che non ha nominato il suo arbitro di procedere alla nomina entro il termine di due mesi. Scaduto tale termine, ne informa il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che procede a tale nomina entro un nuovo termine di due mesi.

Art. 5

1. Il tribunale decide conformemente al diritto internazionale e alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Ogni tribunale arbitrale istituito ai sensi del presente allegato stabilisce le proprie regole di procedura.

Art. 6

1. Le decisioni del tribunale arbitrale, sia sulla procedura che sul fondo, sono prese alla maggioranza dei suoi membri.
2. Il tribunale può prendere tutte le misure idonee ad accertare i fatti. Su richiesta di una delle Parti, può raccomandare le misure cautelative indispensabili.
3. Le Parti alla controversia forniscono tutte le agevolazioni necessarie per la buona condotta della procedura.
4. L'assenza o la contumacia di una delle Parti non costituisce un impedimento procedurale.

Art. 7

Il tribunale può conoscere e decidere delle riconvenzioni direttamente legate all'oggetto della controversia.

Art. 8

A meno che il tribunale arbitrale non decida altrimenti in ragione delle circostanze particolari dell'affare, le spese del tribunale, comprese le indennità dei suoi membri, sono a carico, in parti uguali, delle Parti alla controversia. Il tribunale terrà nota di tutte le sue spese e presenterà alle Parti un conteggio finale.

Art. 9

Ogni Parte avente, per quanto concerne l'oggetto della controversia, un interesse d'ordine giuridico suscettibile di essere leso, può, previo consenso del tribunale, intervenire nella procedura.

Art. 10

1. Il tribunale pronuncia la sentenza entro un termine di cinque mesi dalla data alla quale è stato istituito; se tuttavia ritiene necessario prolungare tale termine, questo non deve superare cinque mesi.
2. La sentenza del tribunale arbitrale è motivata. Essa è definitiva e obbligatoria per le Parti alla controversia.
3. Ogni controversia che possa nascere fra le Parti in merito all'interpretazione e all'esecuzione delle sentenza può essere sottoposta da una delle due Parti al tribunale arbitrale che l'ha emessa, oppure, se quest'ultimo non può essere adito, a un altro tribunale arbitrale istituito allo scopo nello stesso modo del primo.

Campo di applicazione della convenzione l'11 novembre 2003

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Albania	29 giugno	1999 A	27 settembre	1999
Algeria*	15 settembre	1998 A	14 dicembre	1998
Antigua e Barbuda	5 aprile	1993 A	4 luglio	1993
Arabia Saudita	7 marzo	1990	5 maggio	1992
Argentina	27 giugno	1991	5 maggio	1992
Armenia	1° ottobre	1999 A	30 dicembre	1999
Australia	5 febbraio	1992 A	5 maggio	1992
Austria	12 gennaio	1993	12 aprile	1993
Azerbaijan	1° giugno	2001 A	30 agosto	2001
Bahamas	12 agosto	1992 A	10 novembre	1992
Bahreïn	15 ottobre	1992	13 gennaio	1993
Bangladesh	1° aprile	1993 A	30 giugno	1993
Barbados	24 agosto	1995 A	22 novembre	1995
Belarus	10 dicembre	1999 A	9 marzo	2000
Belgio	1° novembre	1993	30 gennaio	1994
Belize	23 maggio	1997 A	21 agosto	1997
Benin	4 dicembre	1997 A	4 marzo	1998
Bolivia	15 novembre	1996	13 febbraio	1997
Bosnia e Erzegovina	16 marzo	2001 A	14 giugno	2001
Botswana	20 maggio	1998 A	18 agosto	1998
Brasile	1° ottobre	1992 A	30 dicembre	1992
Brunei	16 dicembre	2002 A	16 marzo	2003
Bulgaria	16 febbraio	1996 A	16 maggio	1996
Burkina Faso	4 novembre	1999 A	2 febbraio	2000
Burundi	6 gennaio	1997 A	6 aprile	1997
Cambogia	2 marzo	2001 A	31 maggio	2001
Camerun	9 febbraio	2001 A	10 maggio	2001
Canada	28 agosto	1992	26 novembre	1992
Capo Verde	2 luglio	1999 A	30 settembre	1999
Cile*	11 agosto	1992	9 novembre	1992
Cina	17 dicembre	1991	5 maggio	1992
Hong Kong ^a	6 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao ^b	15 dicembre	1999	20 dicembre	1999
Cipro	17 settembre	1992	16 dicembre	1992
Colombia*	31 dicembre	1996	31 marzo	1997
Comunità europea (CE/UE/CEE)	7 febbraio	1994	8 maggio	1994
Congo (Brazzaville)	6 ottobre	1994 A	4 gennaio	1995
Corea (Sud)	28 febbraio	1994 A	29 maggio	1994
Costa Rica	7 marzo	1995 A	5 giugno	1995
Croazia	9 maggio	1994 A	7 agosto	1994

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Cuba*	3 ottobre	1994 A	1° gennaio	1995
Côte d'Ivoire	1° dicembre	1994 A	1° marzo	1995
Danimarca*	6 febbraio	1994	7 maggio	1994
Dominica	5 maggio	1998 A	3 agosto	1998
Ecuador*	23 febbraio	1993	24 maggio	1993
El Salvador	13 dicembre	1991	5 maggio	1992
Emirati Arabi Uniti	17 novembre	1992	15 febbraio	1993
Estonia	21 luglio	1992 A	19 ottobre	1992
Etiopia	12 aprile	2000 A	11 luglio	2000
Filippine	21 ottobre	1993	19 gennaio	1994
Finalndia	19 novembre	1991	5 maggio	1992
Francia	7 gennaio	1991	5 maggio	1992
Gambia	15 dicembre	1997 A	15 marzo	1998
Georgia	20 maggio	1999 A	18 agosto	1999
Germania*	21 aprile	1995	20 luglio	1995
Giamaica	23 gennaio	2003 A	23 aprile	2003
Giappone*	17 settembre	1993 A	16 dicembre	1993
Gibuti	31 maggio	2002 A	29 agosto	2002
Giordania	22 giugno	1989	5 maggio	1992
Grecia	4 agosto	1994	2 novembre	1994
Guatemala	15 maggio	1995	13 agosto	1995
Guinea	26 aprile	1995	25 luglio	1995
Guinea equatoriale	7 febbraio	2003 A	8 maggio	2003
Guyana	4 aprile	2001 A	3 luglio	2001
Honduras	27 dicembre	1995 A	26 marzo	1996
India	24 giugno	1992	22 settembre	1992
Indonesia*	20 settembre	1993 A	19 dicembre	1993
Iran	5 gennaio	1993 A	5 aprile	1993
Irlanda	7 febbraio	1994	8 maggio	1994
Islanda	28 giugno	1995 A	26 settembre	1995
Israele	14 dicembre	1994	14 marzo	1995
Italia* **	7 febbraio	1994	8 maggio	1994
Kenya	1° giugno	2000 A	30 agosto	2000
Kirghizistan	13 agosto	1996 A	11 novembre	1996
Kiribati	7 settembre	2000 A	6 dicembre	2000
Kuwait	11 ottobre	1993	9 gennaio	1994
Lesotho	31 maggio	2000 A	29 agosto	2000
Lettonia	14 aprile	1992 A	13 luglio	1992
Libano*	21 dicembre	1994	21 marzo	1995
Libia	12 luglio	2001 A	10 ottobre	2001
Liechtenstein	27 gennaio	1992	5 maggio	1992
Lituania	22 aprile	1999 A	21 luglio	1999

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Macedonia	16 luglio	1997 A	14 ottobre	1997
Madagascar	2 giugno	1999 A	31 agosto	1999
Malawi	21 aprile	1994 A	20 luglio	1994
Malaysia	8 ottobre	1993 A	6 gennaio	1994
Maldive	28 aprile	1992 A	27 luglio	1992
Mali	5 dicembre	2000 A	5 marzo	2001
Malta	19 giugno	2000 A	17 settembre	2000
Marocco	28 dicembre	1995 A	27 marzo	1996
Marshall, Isole	27 gennaio	2003 A	27 aprile	2003
Mauritania	16 agosto	1996 A	14 novembre	1996
Maurizio	24 novembre	1992 A	22 febbraio	1993
Messico*	22 febbraio	1991	5 maggio	1992
Micronesia	6 settembre	1995 A	5 dicembre	1995
Moldova	2 luglio	1998 A	30 settembre	1998
Monaco	31 agosto	1992 A	29 novembre	1992
Mongolia	15 aprile	1997 A	14 luglio	1997
Mozambico	13 marzo	1997 A	11 giugno	1997
Namibia	15 maggio	1995 A	13 agosto	1995
Nauru	12 novembre	2001 A	10 febbraio	2002
Nepal	15 ottobre	1996 A	13 gennaio	1997
Nicaragua	3 giugno	1997 A	1° settembre	1997
Niger	17 giugno	1998 A	15 settembre	1998
Nigeria	13 marzo	1991	5 maggio	1992
Norvegia*	2 luglio	1990	5 maggio	1992
Oman	8 febbraio	1995 A	9 maggio	1995
Pakistan	26 luglio	1994 A	24 ottobre	1994
Panama	22 febbraio	1991	5 maggio	1992
Papua Nuova Guinea	1° settembre	1995 A	30 novembre	1995
Paraguay	28 settembre	1995 A	27 dicembre	1995
Perù	23 novembre	1993 A	21 febbraio	1994
Polonia*	20 marzo	1992	18 giugno	1992
Qatar	9 agosto	1995 A	7 novembre	1995
Regno Unito*	7 febbraio	1994	8 maggio	1994
Guernesey	27 novembre	2002	27 novembre	2002
Isola di Man	12 dicembre	2001	12 dicembre	2001
Terra antartica britannica	7 febbraio	1994	8 maggio	1994
Repubblica Ceca	30 settembre	1993 S	1° gennaio	1993
Repubblica Dominicana	10 luglio	2000 A	8 ottobre	2000
Romania*	27 febbraio	1991 A	5 maggio	1992
Russia*	31 gennaio	1995	1° maggio	1995
Saint Kitts e Nevis*	7 settembre	1994 A	5 dicembre	1994
Saint Lucia	9 dicembre	1993 A	9 marzo	1994
Saint Vincent e Grenadine	2 dicembre	1996 A	2 marzo	1997
Samoa	22 marzo	2002 A	20 giugno	2002

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Seicelle	11 maggio	1993 A	9 agosto	1993
Senegal	10 novembre	1992 A	8 febbraio	1993
Serbia e Montenegro	18 aprile	2000 A	17 luglio	2000
Singapore*	2 gennaio	1996 A	1° aprile	1996
Siria	22 gennaio	1992	5 maggio	1992
Slovacchia	28 maggio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	7 ottobre	1993 A	5 gennaio	1994
Spagna*	7 febbraio	1994	8 maggio	1994
Sri Lanka	28 agosto	1992 A	26 novembre	1992
Sudafrica	5 maggio	1994 A	3 agosto	1994
Svezia	2 agosto	1991	5 maggio	1992
Svizzera	31 gennaio	1990	5 maggio	1992
Tanzania	7 aprile	1993 A	6 luglio	1993
Thailandia	24 novembre	1997	22 febbraio	1998
Trinidad e Tobago	18 febbraio	1994 A	19 maggio	1994
Tunisia	11 ottobre	1995 A	9 gennaio	1996
Turchia	22 giugno	1994	20 settembre	1994
Turkmenistan	25 settembre	1996 A	24 dicembre	1996
Ucraina	8 ottobre	1999 A	6 gennaio	2000
Uganda	11 marzo	1999 A	9 giugno	1999
Ungheria	21 maggio	1990	5 maggio	1992
Uruguay*	20 dicembre	1991	5 maggio	1992
Uzbekistan	7 febbraio	1996 A	7 maggio	1996
Venezuela*	3 marzo	1998	1° giugno	1998
Vietnam	13 marzo	1995 A	11 giugno	1995
Yemen	21 febbraio	1996 A	21 maggio	1996
Zambia	15 novembre	1994 A	13 febbraio	1995

* Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.

** Obiezioni, vedi qui appresso.

Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si potevano consultare sul Sito Internet della Organizzazione delle Nazioni Unite: <http://untreaty.un.org/> od ottenere alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna

- a Dal 30 ottobre 1995 al 30 giugno 1997, la Convenzione era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° luglio 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giugno 1997, la Convenzione è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° luglio 1997.
- b Dal 28 giugno 1999 al 19 dicembre 1999, la Convenzione era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dicembre 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese, la Convenzione è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dicembre 1999.

